

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 897)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria e ad altre categorie di personale preposto a istituzioni scolastiche.

Esso stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1973, al predetto personale compete un compenso per lavoro straordinario, in misura forfettaria, ragguagliato a dieci o quindici ore mensili a seconda del numero delle classi funzionanti nella scuola cui gli stessi sono preposti.

Si prevede, inoltre, una maggiorazione del predetto compenso nella misura corrispondente a dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino sino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, a dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate e a venti ore mensili per il funzionamento di corsi serali. Al suindicato personale non potrà, comunque, essere cor-

risposto un compenso superiore a quello corrispondente al limite massimo di trentasei ore mensili.

Sono noti i molteplici adempimenti di carattere tanto amministrativo che didattico ai presidi delle scuole secondarie di I e II grado assegnati dalle disposizioni vigenti.

Tali adempimenti sono cresciuti a dismisura negli ultimi tempi, tra l'altro, per i seguenti motivi:

a) incremento notevole della popolazione scolastica.

L'aumento della popolazione scolastica ha comportato la creazione di istituti che vanno anche oltre le 30 classi, funzionanti spesso in doppi e talora tripli turni con sedi distaccate nella stessa città o in città diverse.

È da considerare, inoltre, l'aggravio del lavoro derivante dal funzionamento di corsi serali che in molte scuole vengono istituiti al fine di venire incontro alle richieste di gio-

vani lavoratori che intendono acquisire una più completa preparazione professionale;

b) le particolari caratteristiche del funzionamento didattico della scuola media.

L'istituzione di tale scuola ha comportato: adunanze mensili dei consigli di classe, per cui, negli istituti con numerosi alunni, il preside è impegnato nel dirigerle pressochè tutti i pomeriggi; istituzioni di classi differenziali e di aggiornamento, nonchè di corsi di doposcuola, per i quali nessun compenso è previsto per i presidi, diversamente che per i professori; ricerca degli evasori dall'obbligo scolastico; funzionamento di corsi di telescuola, eccetera;

c) più attiva partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola.

L'intensificarsi dei rapporti con gli alunni e con le famiglie ha tenuto e tiene continuamente impegnati l'attività e il prestigio dei presidi, specialmente di quelli degli istituti di secondo grado, dopo che sono state autorizzate le assemblee degli alunni, del cui andamento il preside è pressochè l'unico responsabile;

d) maggiori impegni in relazione agli aspetti assistenziali della vita della scuola e ai procedimenti di valutazione degli alunni.

A tutti i presidi poi spetta:

curare il funzionamento delle biblioteche scolastiche, che possono essere aperte anche in pubblico;

coordinare o dirigere l'attività parascolastica esercitando l'assistenza agli alunni tramite la cassa scolastica, della cui amministrazione sono responsabili civilmente e penalmente, organizzando gite e viaggi di istruzione, recite, dibattiti e simili;

infine vigilare attentamente su ogni aspetto della vita scolastica per evitare ogni minimo disfunzionamento, dal quale una scolaresca spesso inquieta possa trarre pretesto per manifestazioni di protesta.

Da quanto precede si ritiene più che giustificata, per i presidi, la concessione di una indennità di lavoro straordinario, non potendosi ovviamente ritenere adeguato l'attuale modesto compenso corrisposto a titolo di indennità di direzione.

All'onere di milioni 4.780 si provvede, nell'esercizio 1973, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Un compenso per lavoro straordinario da corrispondere in misura forfettaria mensile è attribuito, con le modalità ed i criteri previsti dalle norme vigenti, secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge e fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dallo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado:

a) ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, ai rettori

dei convitti nazionali e alle direttrici degli educandati femminili, al preside dell'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

b) agli ispettori scolastici;

c) ai direttori didattici.

Il compenso di cui al comma precedente è ragguagliato a dieci o quindici ore mensili per il personale di cui alla lettera a) del comma stesso, a seconda che detto personale sia preposto a scuole o istituti scolastici aventi fino a dodici o più di dodici classi; per il personale di cui alla lettera b), a seconda che questo sia preposto a circoscrizioni aventi fino ad otto o più di otto circoli didattici; per il personale di cui alla lettera c), a seconda che questo sia preposto a circoli didattici aventi fino a trenta o più di trenta classi, ivi compresi i corsi diurni di scuola popolare.

Per le scuole elementari aventi classi plurime, il numero delle classi è rapportato, ai fini della presente legge, al numero degli insegnanti.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella scuola funzionino fino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate o il circolo abbia più plessi. Qualora sia autorizzato il funzionamento di più corsi serali o di più corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso di cui al secondo comma è maggiorato, per gli ispettori scolastici, in ragione di dieci o quindici ore mensili, qualora nella circoscrizione funzionino sino a diciotto o più di diciotto classi per doposcuola o per doppio turno, di dieci ore mensili, se la circoscrizione abbia almeno due circoli didattici costituiti da più plessi. Qualora nella circoscrizione sia autorizzato il funzionamento di almeno sei corsi serali di scuola popolare, il compenso è maggiorato di venti ore mensili.

Il compenso per lavoro straordinario da corrispondere ai sensi dei precedenti commi

non può superare, in ogni caso, nel complesso, il limite massimo corrispondente a trentasei ore mensili.

Nei riguardi del personale insegnante incaricato della presidenza il compenso per lavoro straordinario è determinato in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento.

La corresponsione del suddetto compenso è effettuata, per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio, con esclusione del mese di agosto e dei giorni di assenza per congedo straordinario o aspettativa.

Art. 2.

Il compenso di cui all'articolo precedente non è cumulabile con altra indennità, comunque denominata, corrisposta per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione ed educazione con amministrazione autonoma.

Art. 3.

Il compenso di cui alla presente legge è corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Art. 4.

All'onere di milioni 4.780 si provvede, nell'esercizio 1973, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.